

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
I.R.I.S.
BIELLA - REGIONE PIEMONTE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 30/05/2024 n. 25

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO ESERCIZIO 2023
ART. 11-BIS DEL D.LGS. 118/2011 E PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO 4/4
CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO ART. 233 BIS DEL D.LGS. 267/2000

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di Maggio alle ore 17:00, a seguito di convocazione, si è riunito, in modalità mista, in presenza e in videoconferenza, presso il Consorzio I.R.I.S., il Consiglio di Amministrazione. Sono intervenuti al punto in oggetto:

			Presente	Assente
1	ROMANO MARCO	Presidente	X in presenza	
2	ACQUADRO PIER GIUSEPPE	Consigliere	X in videoconferenza	
3	BIOLLINO MARIELLA	Consigliere	X in videoconferenza	
4	NASSO LUISA	Consigliere		X
5	BERTOLINI MONICA	Consigliere		X

	Totale	3	2
--	--------	---	---

L' Avv. Marco Romano, nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto fra gli altri all'ordine del giorno e di cui alla seguente proposta di deliberazione.

Il consigliere Pier Giuseppe Acquadro, svolge le funzioni di Segretario.

Partecipa altresì il Direttore Dott.ssa Patrizia Marcacci.

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

DATO ATTO che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

DATO ATTO che ai sensi del già citato allegato 4/4 al D.lgs. 118/2011, punto 2 **“Il gruppo “amministrazione pubblica”:** *“costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica:*

1. *gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;*
2. *gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;*

2.1 *gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:*

- a) *ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*

- b) *ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;*
- c) *esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;*
- d) *ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;*
- e) *esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.*

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3. *le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le*

quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

3.2 ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.3 **le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo**, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica **affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione**. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di **una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata**.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo “amministrazione pubblica” può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.”

VISTA la Deliberazione N. 2 del 12/06/2020 con cui l'Assemblea Consortile ha approvato l'acquisizione e relativa iscrizione della quota al patrimonio dell'Ente di una quota di partecipazione della società Ener.bit Srl pari allo 0,1265 % del capitale sociale della stessa società, a seguito cessione di quote da parte del Socio Cordar SpA Biella Servizi, pari all'importo di € 500,00, ovvero lo 0,2583% della partecipazione di quest'ultimo Socio.

VISTI gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito alle partecipazioni possedute al 31/12/2022, approvata con deliberazione assembleare n. 13 del 12/12/2023 con cui si dà atto che il Consorzio IRIS alla data del 31.12.2022 deteneva esclusivamente partecipazioni nelle seguenti Società e che tali partecipazioni sono state mantenute nell'esercizio 2023:

Soggetto	Classificazione	% Possesso
ENER.BIT SRL	Società partecipata	0,1265%;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 08/05/2024 con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'anno finanziario 2023.

DATO ATTO che:

- i servizi affidati alla società partecipata ENER.BIT SRL nella formula “in house providing” riguardano la conduzione e manutenzione delle sedi del Consorzio (descritte nella deliberazione assembleare n. 2 del 12/06/2020) e pertanto non rientrano nella fattispecie di servizi pubblici locali;
- la percentuale di partecipazione alla società ENER.BIT SRL risulta essere dello **0,1265%**, pertanto **inferiore al 20%**;
- la società ENER.BIT SRL è società non quotata.

RICORDATO che ai sensi del già riportato paragrafo 2 dell'allegato 4/4 costituiscono componenti del GAP *“le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, **dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.**”*.

RITENUTO, per i fattori appena esposti di escludere la partecipazione alla società ENER.BIT SRL dal Gruppo di Amministrazione Pubblica.

DATO ATTO pertanto:

- della conseguente non procedibilità all'individuazione del perimetro di consolidamento;
- che non sussiste l'obbligo di redazione del bilancio consolidato 2023.

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente Responsabile ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/00, inseriti nel presente atto.

Con voti unanimi favorevoli e palesi.

DELIBERA

1. Di dare atto, per le motivazioni in premessa indicate, che:
 - la partecipazione alla società ENER.BIT SRL è esclusa dal Gruppo di Amministrazione Pubblica;
 - della conseguente non procedibilità all'individuazione del perimetro di consolidamento;
 - il Consorzio IRIS è pertanto esonerato dalla predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2023.
2. Trasmettere la presente al Revisore dei Conti e alla società ENER.BIT SRL.
3. Di dichiarare, a seguito di successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Avv. Marco Romano

(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO F.F

Pier Giuseppe Acquadro

(sottoscritto digitalmente)